



COMUNE DI BAIANO

Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)

Tel. 081-8243041 - Fax 081-8244345

Prot. 6185 del 12/8/2014

Ordinanza n. 4 del 12/08/2014

OGGETTO regolamentazione delle attività di bruciatura di residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole.

Il Sindaco

Premesso che la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie, fogliame), prodotti dalla coltivazione di nocchie e altri fruttiferi rappresenta una tradizionale pratica agricola;

Richiamato il DLgs 152/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale", ed in particolare il comma 6-bis dell'art. 256-bis, introdotto dal DL 91/2014, il quale consente, a determinate condizioni, la combustione "... di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

Dato Atto che con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 152 del 7/7/2014 (BURC n. 46/2014), recante "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2014*", la Regione Campania:

- a) ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2014 sul territorio della Regione Campania dal 7 luglio al 10 settembre 2014, disponendo, nel contempo, per lo stesso periodo, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
- b) ha richiamato l'attenzione dei Sindaci dei Comuni della Campania affinché emanino apposite ordinanze per la prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza;

Ritenuto necessario dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui le stesse possono essere consentite;

Visto

- 1) la legge regionale 7/5/1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/2/1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- 2) il Regolamento "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;
- 3) la deliberazione n. 1935 del 23/5/2003 con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 6 e 8 del citato Regolamento;
- 4) gli artt. 50 e 54 del DLgs 267/2000;
- 5) il DLgs 152/2006;
- 6) l'art. 14, comma 8, lettera b), del DL 91/2014
- 7) la legge 24/2/1992, n. 225;
- 8) gli artt. 449 e 650 del Codice penale.

ORDINA

- a) **nel periodo dal 7 luglio al 10 settembre 2014 è fatto divieto**, su tutto il territorio comunale, di bruciare in loco residui vegetali e altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati;
- b) **dall'11 settembre 2014**, in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture è consentita alle seguenti condizioni:
- può avvenire solo nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro e controllata fino allo spegnimento;
 - è vietata nel centro abitato;
 - nelle zone limitrofe al centro abitato è consentita nella stessa fascia oraria sopra indicata e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;
 - non deve creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, per le cose e per gli animali;
 - il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia;

DISPONE

- a) salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 € (art. 7-bis della DLgs 267/2000), fatta salva la responsabilità civile e penale;
- b) è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la stessa;
- c) il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
- d) la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul web istituzionale e con manifesti e, contestualmente, sarà trasmessa a:
- 1) Prefettura di Avellino
 - 2) Regione Campania
 - 3) Provincia di Avellino
 - 4) ASL Avellino
 - 5) ARPAC Dipartimento Provinciale Avellino
 - 6) Stazione Carabinieri di Baiano
 - 7) Guardia di Finanza di Baiano
 - 8) Corpo Forestale dello Stato
 - 9) Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro
 - 10) Comando Polizia Municipale Baiano

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

La presente Ordinanza abroga le precedenti di pari oggetto.

Il Sindaco
F.to Enrico Montanaro